

La carenza di personale adeguatamente formato non giustifica la mancanza della cassa vincolata

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/01/2022

La carenza di personale in grado di utilizzare la specifica procedura prevista dal *software* in uso all'ufficio ragioneria non può giustificare la mancata gestione della cassa vincolata da parte del Comune: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, nella delib. n. 272/2021/PRSP, depositata il 24 dicembre 2021.

I giudici hanno sottolineato l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari).

L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

A tal fine, l'art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL prescrive che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*; allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le *"entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL"*, restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le *"entrate con vincolo di destinazione generica"*.